



COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

SULLA

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e successive modificazioni.
2. Ogni singolo tributo o entrata può essere ulteriormente disciplinato nel dettaglio con apposito regolamento.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi statali, emanate in attuazione del principio di riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano fra quelle specificate nel comma 1, quali i canoni ed i proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e di servizi, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe delle entrate patrimoniali

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

Art. 4 - Modalità di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5,

lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

- d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988;
 - f) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
4. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 6 – Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Ai fini del potenziamento degli uffici tributari, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/1996, sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

ARTICOLO 7 – Rapporti con i cittadini

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 8 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 9 - Accertamento con adesione delle entrate tributarie

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente secondo i criteri di cui al D.lgs n. 218/1997 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi non può essere applicato per gli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti.

3. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.
4. Qualora l'accertamento con adesione sia di iniziativa del contribuente, questi deve presentare documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento.

Art. 10 – Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello viene applicato secondo quanto previsto dall' art.11 della legge n.212/2000 e degli art. 2,3,4,5,6 del D.lgs n.156/2015, per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'ufficio comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obbiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni.
3. L'ufficio comunale risponde alle istanze, in forma scritta e motivata, nel termine di 90 giorni.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il suddetto termine, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'ufficio comunale, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. La richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 11 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

Art. 12 - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che un specifico regolamento disponga altrimenti, i versamenti ed i rimborsi non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad euro 12,00
2. Non si procedere alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di 20,00.
3. I commi precedenti non si applicano quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di cui ai commi 1 e 2.

Art.13 – Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato negli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della suddetta facoltà, deve presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo apposita istanza indicante l'esatto credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - Tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo
 - Intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi o regolamenti

Art. 14 – Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

1. Il presente articolo si applica a debiti che derivano da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento per i quali non sia ancora iniziata la procedura esecutiva.
2. Qualora a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, risulti dovuta dal contribuente un somma riferita ad annualità pregresse, a titolo di maggiore imposta, sanzioni ed interessi, di importo complessivo superiore a euro 200,00, l'Ente può, a seguito di apposita istanza del contribuente, concedere la dilazione di pagamento, per i soli casi in cui lo stesso dimostri di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più atti di ingiunzione); in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.
3. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.
4. La ripartizione del debito è subordinata alla valutazione di pregressa morosità e alla correttezza del contribuente nell'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro concessi in precedenza e può essere effettuata con rate mensili, di pari importo, non inferiori a 100,00 euro, con scadenza ultimo giorno del mese, per un numero massimo come delineato di seguito:
 - per importi fino a 1000,00 euro n. 10 rate mensili
 - per importi fino a 2500,00 euro n. 18 rate mensili
 - per importi fino a 6.000,00 euro n. 24 rate mensili
 - per importi oltre i 6.000,00 fino a n. 36 rate mensili
5. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateazione che, comunque, non può essere mai antecedente ai 60 gg. dalla notifica del provvedimento.
6. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateizzazione, di tre rate anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggiore rateazione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato;
 - d) il debitore non potrà godere di successive rateazioni inerenti ad altri provvedimenti.
7. L'istanza volta ad ottenere la dilazione di pagamento deve essere presentata entro il termine di 60 gg dalla notifica del provvedimento, L'ufficio, ricevuta l'istanza, ne comunica l'esito entro 30 gg. In caso di mancato accoglimento ne esplica le ragioni. La presentazione dell'istanza di rateazione non determina la sospensione dei termini per aderire al provvedimento o per impugnarlo e comporta, viceversa, l'acquiescenza alla pretesa tributaria dell'Ente.

Art.15 - Interessi e sanzioni

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per i rimborsi di tributi con i tassi di interesse stabiliti dalla legge per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione.
2. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, del regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020.